ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA ASTENSIONE ATTIVA

Se un cittadino non si sente rappresentato da nessuno dei candidati delle realtà che si presentano alle elezioni può rifiutarsi di votare dichiarandone le ragioni e chiedendo che il rifiuto venga messo a verbale dal Presidente o Segretario della sezione elettorale.

Come si esercita

Si va alla sezione elettorale con il documento di identità valido, la tessera elettorale e due copie di una dichiarazione scritta e sottoscritta (firmata) prima di recarsi presso la sezione elettorale.

Una volta entrati nella sezione elettorale e davanti agli addetti ai lavori ci si fa registrare dopo aver presentato il documento di identità valido, la tessera elettorale e **non si ritira e non si tocca la scheda elettorale**.

Poi si presentano le due copie della dichiarazione scritta e si dirà semplicemente a chi vi sta davanti:

"*Rifiuto la scheda elettorale e le motivazioni sono esposte qui. Questa copia è per Lei e chiedo di mettere nell'altra il timbro che avrebbe dovuto mettere sulla tessera elettorale. Grazie.*"

Rimane a discrezionalità del presidente della sezione elettorale la possibilità di far apporre due timbri (uno sulla tessera elettorale ed uno sulla copia scritta della dichiarazione).

Così facendo non si turba il normale svolgimento delle operazioni, perché non si farà nessuna polemica e l'addetto ai lavori non avrà nessuna ragione per contestarvi nulla, poiché non state violando l'art. 100, comma 1, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Qualora s'incontrassero delle opposizioni da parte del personale addetto, evitare d'insistere, ma chiedere di far mettere a verbale che non è stato possibile far verbalizzare la rinuncia della scheda elettorale, per decisione del presidente della sezione elettorale (o di altro soggetto); qualora anche questa richiesta venisse rifiutata, a Vs. discrezione, potete rivolgervi alle forze dell'ordine che presidiano la sezione elettorale segnalando il suddetto rifiuto come violazione all'art. 104, comma 5, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Riferimenti legali

Art. 62, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare le schede, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

La Legge elettorale in vigore (Legge 270/2005) ha modificato il suddetto art. 62, **non lo ha abrogato**. La modifica è stata la seguente:
Art. 6, comma 20, Legge 21 dicembre 2005, n. 270:
All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda".

Art. 100, comma 1, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Art. 104, comma 5, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.